



**AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPI DA TENNIS E CAMPO  
SPORTIVO POLIVALENTE"  
PIAZZA DELLA LIBERTA' CASTEL DI LAMA  
Capitolato d'oneri  
CIG: ZAB1541C93**

**Art. 1 - Oggetto**

Oggetto del presente è la gestione del "campi da tennis e campo sportivo polivalente" sito in Piazza della Libertà a Castel di Lama.

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

La planimetria dell'impianto è consultabile presso i competenti uffici comunali.

Il rapporto concessorio sarà sancito tramite la stipula di apposita concessione ed avrà la durata di anni TRE decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere anticipatamente dal contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, fatto salvo il preavviso di almeno 3 (tre) mesi

**Art. 2 - Scopo**

Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che la Concessionaria persegue.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta.

L'ingresso è consentito a tutti i soci che hanno il dovere di osservare e di far osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionale ai quali l'Associazione aderisce.

Il Comune di Castel di Lama, nel proporre l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, si pone i seguenti obiettivi:

- offrire ai cittadini un impianto per la pratica della disciplina del Tennis;
- valorizzare appieno le potenzialità di aggregazione e socializzazione dell'impianto contribuendo alla qualificazione del territorio;
- diversificare l'offerta di attività per il tempo libero di molteplici fasce di età di utenti.

**Art. 3 - Uso dell'impianto**

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

**ART 4 MODALITA' GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il concessionario di gestione assume su di sé tutti gli adempimenti necessari alla gestione del servizio. Allo stesso modo dovranno essere assolti dal concessionario di gestione tutti gli obblighi di tipo giuridico-amministrativo, contabile, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento di tale attività.

Il Concessionario di gestione si impegna a rispettare e a fare rispettare le normative vigenti e i regolamenti in vigore o di futura emanazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro, impatto acustico antincendio e primo soccorso, previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico.

Il Concessionario di gestione si **impegna inoltre ad applicare le tariffe d'uso stabilite in accordo con l'Amministrazione Comunale e da questa approvate.**

Il Concessionario di gestione dovrà garantire costantemente inoltre:

- garantire il libero accesso ai non iscritti al soggetto aggiudicatario;

la promozione di attività sociali rivolte a giovani, disabili ed anziani come dichiarato nella relazione inserita alla domanda di partecipazione alla selezione;

promuovere tutte le attività (corsi di apprendimento, gare, tornei) atti ad incentivare e diffondere l'interesse per la pratica sportiva del tennis;

## **ART. 5. UTILIZZO DELLA STRUTTURA**

Il concessionario di gestione destinerà il “Campi da tennis e campo sportivo polivalente” alla pratica delle attività sportive per cui è stato destinato.

Il concessionario di gestione ha l'obbligo di garantire l'accesso, **alle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, ai soggetti aventi diritto che ne facciano richiesta,**

## **Art. 6 - Durata della concessione**

La concessione a gestire l'impianto di cui **trattasi avrà la durata di anni TRE decorrenti dalla data di stipula della convenzione** di affidamento.

L'affidataria, alla scadenza dell'affidamento è tenuto, nelle more dell'espletamento dell'eventuale nuovo affidamento alla prosecuzione dell'affidamento agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'Ente, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario.

## **Art. 7- Oneri a carico del Concessionario**

Il Concessionario dovrà :

a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;

b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;

c) praticare le quote agevolate per quegli utenti che l'Amministrazione comunale potrà indicare;

d) eventualmente concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che verrà, concordata tra l'Amministrazione Comunale e la Società Sportiva.

e) obbligo di fornire supporto a titolo gratuito a tutte le manifestazioni culturali e sportive organizzate e/o patrocinate dal Comune;

Sono, altresì , a carico del Concessionario:

- le spese necessarie per il personale addetto alla guardiania, pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

- le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto.

I consumi fra eventuali diversi utenti degli impianti di erogazione

centralizzati non agevolmente frazionabili saranno ripartiti fra gli utenti stessi secondo i criteri di cui agli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile.

- le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti la quale dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEE e di quelle antincendio;

S'intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti a titolo indicativo e non esaustivo:

a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne;

b) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;

c) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;

d) verifica periodica degli idranti e degli estintori.

Il Concessionario si impegna e si obbliga di mantenere, comunque, l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della concessione in perfetto stato di funzionalità .

In particolare, in caso di mancato mantenimento dello stabile in condizioni di pulizia e decoro, la presente concessione si potrà considerare decaduta.

Inoltre saranno poste a carico del Concessionario tutte le spese necessarie per il ripristino dello stabile nelle condizioni esistenti all'inizio del presente affidamento.

### **ART. 8 Manutenzione straordinaria**

La Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo e degli spazi immediatamente antistanti, compresi quelli verdi ed in particolare quelli posti a sud della struttura stessa è carico del concessionario.

La manutenzione straordinaria dovrà essere concordata, programmata e definita con l'Amministrazione Comunale e con gli uffici Tecnici e finanziari del Comune;

Qualora l'aggiudicatario proceda con l'affidamento di lavori o servizi a soggetti terzi lo stesso sarà sottoposto alla normativa pubblicistica sugli affidamenti di appalti pubblici e servizi con particolare riferimento a quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." e modifiche seguenti.

### **ART. 9 TARIFFE E PROVENTI**

**Per l'affidamento del Campi da tennis e campo sportivo polivalente il concessionario applicherà le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo**

Il concessionario incasserà direttamente i proventi derivanti dalla gestione degli impianti a copertura dei costi di gestione.

Il concessionario di gestione dovrà rilasciare apposita ricevuta agli utilizzatori attestante il pagamento della tariffa citata e tenere la documentazione relativa a tutti gli introiti effettuati a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione sulla struttura oggetto del presente atto convenzione nelle modalità stabilite in accordo con l'Amministrazione Comunale;

### **ART. 10 RENDICONTO**

1. Entro il secondo mese dalla chiusura del bilancio, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto economico della gestione dell'esercizio precedente.

2. Il rendiconto economico deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività.

3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario sia in sede civile che in sede penale.

4. L'amministrazione può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

### **Art. 11 - Sub-concessione e modificazione impianto**

Il Concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione in oggetto senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

### **Art. 12 - Esercizio dell'attività di bar-ristoro**

Il Concessionario è autorizzato a gestire il servizio di bar, che potrebbe essere costituito all'interno dell'impianto.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della Società Concessionaria, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate alla attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

Con deroga al precedente **art. 11** è data facoltà al Concessionario di sub-concedere il suddetto esercizio di bar.

Il sub-Concessionario ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Qualora l'aggiudicatario proceda con la sub-concessione, lo stesso sarà sottoposto alla normativa pubblicistica sugli affidamenti di appalti pubblici e servizi con particolare riferimento a quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." e modifiche seguenti.

### **Art. 13 - Pubblicità commerciale**

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

In deroga al precedente **Art. 11** è data facoltà al Concessionario di sub-concedere l'esercizio della pubblicità commerciale.

Il Concessionario dovrà comunicare le generalità ed i requisiti dell'eventuale sub-Concessionario per il necessario gradimento.

Il sub-Concessionario ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

Qualora l'aggiudicatario proceda con l'affidamento di lavori o servizi a soggetti terzi lo stesso sarà sottoposto alla normativa pubblicistica sugli affidamenti di appalti pubblici e servizi con particolare riferimento a quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." e modifiche seguenti.

### **Art. 14 - Inadempimento e recesso del Concessionario**

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente concessione il Comune di Castel di Lama potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, salvo comunque diritto di risarcimento danni.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.

### **Art.15 - Ispezioni e controllo**

Il Comune potrà ordinare ed effettuare ispezioni e controlli in qualsiasi momento, senza preavviso e senza che il concedente possa frapporre rifiuto o impedimento alcuno.

Eventuali inadempienze saranno ritenute lievi o gravi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Per le infrazioni lievi è prevista l'applicazione di una penale con la sola formalità della contestazione dell'addebito e della deliberazione della Giunta Comunale che ne determinerà la misura.

Per le infrazioni gravi con particolare riguardo alla pulizia ed al decoro dell'intero impianto che è oggetto della presente concessione, il Comune si riserva la facoltà di adottare misure più severe, non esclusa la revoca dell'affidamento, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, previa contestazione degli addebiti.

Per la revoca dell'affidamento per gravi inadempienze si conviene la esclusione di ogni forma legale, essendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.

### **Art.16 - Riserva**

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ed ottenere, senza particolari formalità, la completa temporanea disponibilità ad uso gratuito della struttura per esigenze di pubblico interesse come convegni, conferenze a carattere culturale e sociale organizzati da circoli culturali, comitati locali, associazioni e Partiti Politici, o per lo svolgimento di manifestazioni sportive che l'Amministrazione Comunale ritenesse di organizzare direttamente o patrocinare. In tali circostanze sarà comunque a carico del Concessionario la

custodia e la pulizia dei locali. **La presente riserva si potrà esercitare per un massimo di 5 volte ogni anno.**

#### **ART. 17 UTENZE**

Tutte le utenze relative alla gestione del “Campi da tennis e campo sportivo polivalente” sono a carico del concessionario di gestione.

Il concessionario aggiudicatario della presente selezione ha l'obbligo di effettuare la voltura delle utenze a proprio nome entro 30 giorni dalla sottoscrizione della concessione per la gestione.

L'utenza per la fornitura di energia elettrica dell'impianto di illuminazione esterno è a carico del concessionario di gestione.

Il concessionario di gestione si obbliga espressamente a mettere in atto ogni intervento o strumento possibile, sia di ordine tecnico che sotto il profilo delle verifiche della sorveglianza e controllo per un contenimento ed una razionalizzazione delle spese energetiche

#### **ART 18 SERVIZI DI SUPPORTO/MIGLIORATIVI**

1. Il Concessionario di Gestione, può istituire servizi di supporto/migliorativi a favore degli utenti frequentanti il “Campi da tennis e campo sportivo polivalente” come l'installazione di distributori automatici, incremento di servizi all'utenza, ecc...

2. Per la realizzazione di servizi di supporto e/o migliorativi, il concessionario di Gestione dovrà richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie;

3. Resta inteso che per le eventuali migliorie, apportate e acquisite al patrimonio comunale, il Concessionario di Gestione non potrà pretendere a qualsiasi titolo indennizzo o rimborso dall'Amministrazione Comunale.

4 Resta inteso che Qualora l'aggiudicatario proceda con l'affidamento di lavori o servizi a soggetti terzi lo stesso sarà sottoposto alla normativa pubblicistica sugli affidamenti di appalti pubblici e servizi con particolare riferimento a quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” e modifiche seguenti.

#### **ART 19 CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della firma del medesimo, la garanzia fideiussoria determinata nel 10% del canone complessivo di affidamento di cui al precedente articolo 18
2. La cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al affidatario.
3. Nel caso in cui l'affidatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
4. La cauzione è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va integrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del presente capitolato speciale.
5. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

## **ART 20 ASSICURAZIONI**

Il concessionario di gestione assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a sé e di terzi utilizzatori dell'impianto derivanti dall'uso degli impianti.

Il concessionario di gestione esonera quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall'attività svolta e/o dai rapporti che instaurerà nell'esercizio dell'affidamento della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione e di ogni altra attività connessa alla gestione.

Il concessionario di gestione, con effetto dalla data di decorrenza della gestione stessa, si obbliga a stipulare con primario istituto di Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della gestione, un'adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi : per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Castel di Lama) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a: Euro 1.000.000,00 per sinistro, Euro 1.000.000,00 per persona ed Euro 1.000.000,00 per danni a cose (compresi animali e piante)

## **ART 21 RISOLUZIONE**

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte del concessionario di gestione tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'affidatario;
- in caso di cessione dell'attività ad altri;
- in caso di subappalto:
- per interruzione non motivata del servizio;
- per inadempienze reiterate, accertate e debitamente rilevate dall'Amministrazione Comunale ;

La risoluzione deve essere comunicata al concessionario gestore con raccomandata A.R.

In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni oppure affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto all'affidatario.

Il Comune di Castel di Lama si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare unilateralmente risolto il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Tale facoltà dovrà essere preceduta da un preavviso scritto, con la motivazione della revoca, da notificarsi dal Comune di Castel di Lama.

## **ART 22 OBBLIGHI CONTRATTUALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI/COLLABORATORI**

Il Comune resta estraneo dal ed esonerato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri dipendenti/collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

Il concessionario gestore si obbliga sui propri dipendenti/collaboratori, a:

- osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivo nazionali di lavoro in vigore per il tempo e nella località dove si svolge la gestione;
- osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro; rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione del presente contratto e per qualsiasi risarcimento fosse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi durante la gestione;
- assicurare la corretta e trasparente tenuta della propria contabilità, dei libri contabili ecc.;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e discrezione, di richiedere copia della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi citati, nonché di effettuare le verifiche o controlli ritenuti necessari.

### **ART. 23 - CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone annuale per l'uso degli impianti da erogare all'Amministrazione Comunale, viene determinato in € .....**oltre Iva di leggerateizzabili** in rate semestrali;

### **ART.24 Affidamento lavori o servizi.**

Qualora l'aggiudicatario proceda con l'affidamento di lavori o servizi a soggetti terzi lo stesso sarà sottoposto alla normativa pubblicistica sugli affidamenti di appalti pubblici e servizi con particolare riferimento a quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." e modifiche seguenti.

### **ART. 25 Installazione di Defibrillatore**

Ai sensi dell'art. 5 del DECRETO 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. (13A06313)" (GU Serie Generale n.169 del 20-7-2013) il concessionario dovrà dotare l'impianto oggetto del presente capitolato di un defibrillatore semiautomatico nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del suddetto decreto.

#### **Il tipo ed il modello dell'apparecchio sarà indicato specificatamente dal Comune;**

Un elenco di persone abilitate all'utilizzo del suddetto decreto dovrà essere fornito al servizio sport.

Eventuali danni a persone derivanti dall'inosservanza del presente articolo ricadono totalmente sull'affidatario esonerando espressamente il comune da qualsiasi responsabilità;

In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente articolo avverrà la decadenza automatica del Concessionario con effetto immediato, salvo comunque diritto di risarcimento danni da parte del Comune.

### **ART 26 RECESSO UNILATERALE DELL'AFFIDATARIO**

Qualora il concessionario di gestione dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

### **ART 27 NORME APPLICABILI**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato si intendono richiamate le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

### **ART 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica, che dovessero sorgere tra Ente appaltante e impresa aggiudicataria saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è quello di Ascoli Piceno

### **Art. 29- Disposizioni generali e finali**

- a) Il rapporto fra il Comune di Castel di Lama ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio;
- b) Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.
- c) Per quanto non è regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
- d) Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.
- e) Il Concessionario dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
- f) Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico del Concessionario.

### **ART 30 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del trattamento dei dati personali degli utenti di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio. L'utilizzo dei dati in parola dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Castel di Lama

A tal fine il soggetto aggiudicatario, presa visione del presente articolo, si impegna sin da ora ad accettare incondizionatamente la nomina a Responsabile per il trattamento dei dati personali (art. 29 D.Lgs. n. 196/2003).

Responsabile avrà l'obbligo di osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza dei dati personali, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- individuare gli incaricati del trattamento e renderli noti all'Amministrazione a semplice richiesta di quest'ultima, impartendo loro le istruzioni necessarie;
- provvedere al trattamento ed alla custodia dei dati in modo lecito, corretto e sicuro evitandone la diffusione;
- conservare i dati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla durata ed agli scopi per i quali essi sono stati trattati per il servizio di cui trattasi;
- garantire, mediante idonee e preventive misure di sicurezza l'eliminazione dei rischi di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta anche nel caso gli stessi siano trattati mediante l'utilizzo di strumenti informativi.